

Prot. n. 241/C/2019

Preg.mi Sigg.  
Titolari e/o Legali Rappresentanti  
delle Imprese associate  
LORO SEDI

Ragusa, 12 Settembre 2019

Oggetto: **Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, primi chiarimenti dell'AdE.**

Prime indicazioni ufficiali sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, che, dopo aver diffuso la Guida operativa nel giugno scorso, analizza la norma istitutiva degli ISA e fornisce le prime risposte sull'applicabilità del nuovo strumento.

Questi i principali contenuti su cui si sofferma l'Amministrazione finanziaria nella **C.M. n.17/E del 2 agosto 2019**, nella quale si fa il punto sulle regole applicative degli ISA, al primo anno di loro applicazione (periodo d'imposta 2018).

In merito, si rammenta che gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (D.L. 50/2017) per superare la logica dell'accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire, come ribadisce la stessa C.M. 17/E/2019, la *compliance* e l'adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di "*affidabilità fiscale*".

L'indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme *d'indicatori elementari* e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori, attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10.

In particolare, la citata pronuncia ribadisce che i suddetti indicatori elementari sono sostanzialmente riconducibili ai 2 seguenti gruppi:

- indicatori elementari di affidabilità, riferiti a:
  - stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto;
  - attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell'attività (indicatore Durata e Decumulo delle scorte).
- indicatori elementari di anomalia, che si riferiscono a:
  - disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione, ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne;

- situazioni di non normalità/non coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite.

Per la definizione del posizionamento e l'attribuzione del relativo punteggio, il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, utilizzando gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali.

Per la compilazione e l'invio dei dati, può essere utilizzato il software "Il tuo ISA 2019" scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il quale viene effettuato il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente relativi al periodo d'imposta 2018 e dei dati precalcolati forniti dall'Agenzia delle entrate. L'applicativo, precisa l'Amministrazione finanziaria nella recente Circolare, consente sia di modificare i dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, sia di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell'Isa.

Si evidenzia, inoltre, che alla luce del ritardo con cui è stato reso disponibile il suddetto software (avvenuta il 10 giugno scorso), nel corso dell'iter di conversione del DL 34/2019, sono stati prorogati al **30 settembre** i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA.

Con riferimento, invece, ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, che completano il quadro di informazioni necessarie per il calcolo degli ISA, la C.M. 17/E/2019 illustra nel dettaglio le modalità di acquisizione degli stessi:

- puntuale, attraverso il cassetto fiscale dei contribuenti
- "massiva", attraverso gli intermediari mediante il canale *Entratel*, nonché attraverso ulteriori adempimenti, sempre a carico degli intermediari, distinguendo questi ultimi tra quelli delegati o meno alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

La Circolare ripercorre inoltre tutte le fattispecie in presenza delle quali non si applicano gli ISA (casi di esclusione previsti dal co.6 dell'ar.9-bis del D.L. 50/2017, nonché le ulteriori ipotesi previste nei decreti di approvazione degli ISA del 23 marzo e del 28 dicembre 2018).

<b>CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI ISA</b>
1. contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa
2. contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, co. 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR-DPR 917/1986, di ammontare superiore a euro 5.164.569
3. contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, co. 54-89, della

legge 190/2014, ovvero del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.27, co. 1-2, del D.L. 98/2011, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
4. contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati
5. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
6. soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 o di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'Isa AG72U
7. corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa AG77U

La pronuncia in esame ricorda inoltre che, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.126200 del 10 maggio 2019 sono stati definiti i punteggi che consentono l'accesso alle premialità previste per i contribuenti soggetti ai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) per il periodo d'imposta 2018:

A seconda dei diversi livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli ISA, verranno riconosciuti, ai contribuenti, i seguenti **benefici fiscali**.

<b>ISA = 8</b>	<p>Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per le compensazioni di crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IVA di importo inferiore o uguale 50.000 euro annui, maturati nel 2019;</li> <li>• relativi alle imposte sui redditi e all'Irap di importo inferiore o uguale 20.000 euro annui, maturati nel 2018.</li> </ul> <p>Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2020, per i crediti inferiori o uguali a 50.000 euro.</p> <p>Esonero dall'apposizione del visto di conformità o della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato nella dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all'anno.</p> <p>Anticipazione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.</p>
<b>ISA = 8,5</b>	Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
<b>ISA = 9</b>	<p>Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative;</p> <p>Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.</p>

In merito, si ricorda inoltre che il citato art. 9-bis, al co. 9, prevede la possibilità, per i contribuenti interessati, di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità. La dichiarazione di tali ulteriori "voci", rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, del Irap e, in termini di maggior volume di affari, dell'Iva, ha, pertanto, effetti diretti per l'accesso alle premialità.

Da ultimo, la circolare fornisce le risposte ad alcune delle prime richieste di chiarimento in merito all'applicazione degli indici stessi, in particolare, tra le varie, in tema di cause di esclusione, e di riconoscimento delle premialità di cui al co.11 dell'art.9-bis del D.L. 50/2017.

Per quanto riguarda, nello specifico, il settore delle costruzioni, si ricorda che l'Indice Sintetico di Affidabilità fiscale AG69U per le attività di costruzione è stato approvato il 6 dicembre 2018 dalla Commissione degli Esperti di cui l'ANCE fa parte, e successivamente adottato con il DM del 28 dicembre 2018 del MEF.

La versione definitiva dell'ISA per le costruzioni AG69U ha recepito le osservazioni formulate dall'ANCE, in merito ad alcuni aspetti critici legati, in particolare, all'opportunità di diversificare le imprese che svolgono attività di nuova costruzione da quelle operanti nel comparto del recupero dell'esistente, alla necessità di valutare quegli oneri che caratterizzano il settore delle costruzioni sul piano della formazione, della sicurezza e degli aspetti finanziari (es. fisiologico indebitamento, criticità derivanti dai ritardati pagamenti delle P.A. committenti e dall'operatività di meccanismi quali lo split payment ed il reverse charge).

L'ISA AG69U per le attività di costruzione, come disposto dal Provvedimento n. 23723 del 30 gennaio 2019 è già in corso di revisione anticipata nel 2019 al fine di valutare meglio l'effettiva incidenza di meccanismi, quali lo split payment ed il reverse charge, sul valore degli indicatori che influiscono sul grado di affidabilità fiscale delle imprese del settore.

In particolare, nel giugno scorso, è stata presentata l'evoluzione dell'attuale AG69U per le costruzioni (ISA BG69U), che sarà applicabile già dal periodo d'imposta 2019, in merito al quale l'ANCE ha trasmesso le proprie osservazioni.

*Nel merito, l'Associazione, pur riconoscendo al nuovo ISA una sufficiente idoneità a rappresentare la realtà produttiva delle imprese del settore, non ha fornito il proprio assenso, stante la mancanza di dati empirici sugli esiti dell'ISA, anche alla luce del ritardo con cui è stato messo a disposizione il software per la compilazione e l'invio dei dati.*

*L'ANCE ha, altresì, sottolineato la necessità di un approfondimento di alcuni elementi che, potenzialmente, potrebbero incidere sulla stima dell'affidabilità fiscale delle imprese del settore.*

*Nello specifico, è stata invitata l'Amministrazione finanziaria a tener conto di:*

*A. il perdurante stato di crisi del settore, unanimemente riconosciuto e rilevato dallo stesso ISA, che impedirà alla stragrande maggioranza delle imprese di raggiungere un livello di affidabilità tale da accedere alle premialità fiscali, rischiando di contro di rientrare nella platea delle verifiche fiscali, a causa del raggiungimento di un punteggio inferiore a 6, dovuto, in realtà, a fattori esogeni all'organizzazione aziendale, quanto più connessi all'andamento congiunturale del settore.*

*B. le nuove regole di deducibilità degli interessi passivi in vigore dal periodo d'imposta 2019 e i ritardati pagamenti dei corrispettivi contrattuali da parte della stazioni appaltanti pubbliche. Si tratta di fattori non considerati dall'attuale indice e che dovrebbero, invece, essere valutati nella loro potenziale incidenza sugli oneri finanziari.*

Cordialità

ANCE RAGUSA  
Il VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)